



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"**

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Giuseppe Capograssi, 23 - 00173 ROMA - Tel. 0672633026
Cod. Mecc. RMIC83700E - DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589
PEO rmic83700e@istruzione.it - PEC rmic83700e@pec.istruzione.it
SITO WEB www.icraffaello.edu.it

Circolare n. 247

Roma, 27 agosto 2025

A tutto il personale scolastico
Al D.S.G.A.
Al sito web

OGGETTO: FRUIZIONE DEI BENEFICI ex LEGGE 104/1992

Si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti per sé stesso o per assistenza a disabili gravi, di cui all'oggetto, deve **rinnovare la domanda ogni anno scolastico**.

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

PRIMA ISTANZA O CONFERMA DELL'ISTANZA DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

Ogni dipendente è tenuto, come detto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre **autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi** di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/1992 relative al nuovo anno scolastico.

La **prima richiesta di riconoscimento dei benefici** di cui alla Legge 104/92 e s.m.i., analogamente, va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo.

Questa dirigenza, in entrambe le ipotesi di cui sopra e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'anno scolastico in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi, salvo urgenze concordate con questa Dirigenza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- **Domanda in carta semplice**, nella quale dichiarare
 - 1. che l'assistito non è ricoverato a tempo pieno** presso istituti specializzati, cioè "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa" (mentre sono ammesse strutture residenziali sociali come casa-famiglia, case di riposo, comunità-alloggio);
 - 2. quali altri familiari/conviventi o parenti/affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, aventi diritto e beneficiari dei permessi** per lo stesso assistito, usufruiranno alternativamente dei permessi i sensi del nuovo comma 3 art. 33 della Legge 104/1992, come modificato dal Decreto legislativo n. 105/2022;
 - 3. condizione di convivenza o meno con l'assistito;**
- **Certificazione anagrafica** attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o **eventuale autocertificazione;**
- **Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica** attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.

MODALITA' DI FRUIZIONE

Sia per l'assistenza a disabile grave (art. 33.3), sia per il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave (art. 33.6), sono previsti **3 giorni di permesso retribuito mensile** (personale docente) oppure (solo per personale ATA, CCNL 2024, art. 68) **18 ore mensili**.

Si ricorda che vi è obbligo del lavoratore di comunicare le eventuali variazioni entro i 30 giorni da qualsiasi mutamento avvenuto rispetto alla situazione dichiarata per la fruizione dei permessi (art. 33, c. 7-bis L. 104/1992).

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'ultimo paragrafo del comma 7 della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto "*Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità*", i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a **comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo** (entro il giorno 5 del mese di fruizione) **con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre **pianificazioni** mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con **congruo anticipo di almeno 3 giorni**, salvo dimostrate e improcrastinabili situazioni di urgenza del **soggetto disabile**. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente scolastico, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.

RICHIESTA DEL CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall'articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una **specificata domanda**, al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale (*p.e. in ordine all'ordine non derogabile dei richiedenti*) e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro trenta giorni dalla richiesta.

Si ricorda che:

- ⇒ il congedo non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa del richiedente;
- ⇒ durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Nella domanda va indicato con previsione il periodo di congedo e, in caso di modifica del periodo, si presenta nuova domanda.

La **DOCUMENTAZIONE** per la richiesta consiste in:

- **Verbale commissione medica** (originale o copia conforme) da cui si evinca riconoscimento handicap grave (art. 3, c. 3 L. 104/1992);
- **Domanda completa di dati anagrafici** del richiedente e del soggetto portatore di handicap grave, del periodo di congedo ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 151/2001;
- **Dichiarazione** (ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000), corredata di copia fotostatica del documento di identità del richiedente, che attesti:
 - gradi di parentela con soggetto portatore di handicap, specificando, in caso di scorrimento dell'ordine di priorità, le condizioni di legittimazione (figura mancante, deceduta, affetta da patologia invalidanti);
 - convivenza con soggetto portatore di handicap;
 - che il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, salvo casi in cui i sanitari richiedano presenza del soggetto che presta assistenza;

- che durante il periodo di assistenza per il figlio, l'altro genitore non fruisca di medesimo congedo o permessi orari/giornalieri ex art. 33, c. 2-3 L. 104/1992;
- che il congedo già fruito non abbia superato la durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa del richiedente.

Alla luce di quanto illustrato, si invitano i lavoratori a considerare che l'assenza deve essere in relazione diretta con l'esigenza cui il diritto dà soddisfacimento nell'interesse dell'assistito e a tutela, altresì, del vincolo fiduciario del rapporto di lavoro (sentenza della Corte di Cassazione n. 21529 del 20/8/2019).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Biondi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*